

|   |  |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA  |
| DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA  |  |
| Servizio disciplina gestione rifiuti<br>e siti inquinati                          | rifiuti@regione.fvg.it<br>ambiente@certregione.fvg.it<br>tel + 39 040 377 4113<br>fax + 39 040 377 4513<br>I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

protocollo n. Servizio Valutazioni Ambientali  
 riferimento nota prot. 39437 dd 15/09/2017 Sede  
 allegato  
 Trieste,

**oggetto: VIA-387** – Discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons – Valutazione d'impatto Ambientale DGR n. 1181 di data 24 giugno 2014 – Richiesta di modifica della Prescrizione n.3.

Con nota prot. 39437 di data 15 settembre 2017 codesto Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativamente alla richiesta della Società HERA Ambiente di modificare la prescrizione n. 3 contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1181 di data 24 giugno 2011 avente per oggetto il parere di compatibilità ambientale sulla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cordenons.

La prescrizione in oggetto, successivamente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2298 di data 21/12/2012, limita il conferimento in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica, solamente ai rifiuti derivanti dagli impianti di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile. Si ricorda che tale limitazione discende da una indicazione del Programma provinciale di Pordenone di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani che derogava dal divieto di realizzazione di discariche ad uso esclusivo degli impianti di bacino entro 2 km di distanza dal perimetro dei vigneti con estensione superiore ad un ettaro.

Con la modifica richiesta il proponente, fermo restando la priorità di accesso dei rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, intende richiedere la deroga prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010 relativamente alle "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas" per poter conferire in discarica alcune categorie di rifiuti speciali appartenenti alle categorie 03 03 (rifiuti della lavorazione di polpa, carta e cartone), 17 05 (terre e rocce e fanghi di dragaggio), 19 13 (rifiuti prodotti da operazioni di bonifica di terreni e risanamento di acque di falda) e 19 12 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti per la parte relativa ai rifiuti speciali).

Nelle motivazioni addotte alla richiesta di modifica della prescrizione, il proponente evidenzia che:

- il flusso dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti in discarica negli ultimi anni è sensibilmente calato ed è considerevolmente inferiore ai flussi di progetto;
- le limitazioni legate alle tipologie di rifiuti conferibili rappresentano un elemento ostativo al raggiungimento dei flussi annuali di progetto e, conseguentemente, alla sostenibilità economica del progetto stesso;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, per le tipologie di rifiuti di cui si richiede l'autorizzazione al conferimento, evidenzia la necessità di un potenziamento della disponibilità impiantistica al fine di limitare la migrazione verso altre destinazioni extraregionali;
- la discarica di Cordenons presenterebbe capacità disponibile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ad integrazione dei flussi dei rifiuti urbani e assimilati fino al raggiungimento dei valori previsti dall'autorizzazione; conferimento medio annuo 100.562 tonn/anno e conferimento medio giornaliero 325 tonn/die.

Sulla base della documentazione inviata, per quanto di specifica competenza, si evidenzia quanto segue.

Le indicazioni riportate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali individuano la possibilità di potenziare l'impiantistica regionale mantenendo comunque prioritaria la gerarchia di trattamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; dovrà, cioè, essere data priorità alle operazioni di riciclaggio e recupero e le operazioni di smaltimento dovranno assumere sempre più un ruolo marginale. In quest'ottica, dunque, l'affermazione che la discarica possa diventare elemento di potenziamento della disponibilità impiantistica regionale per alcune tipologie di rifiuto che attualmente migrano verso altre destinazioni non sembra coerente con le indicazioni di piano.

Il conferimento delle tipologie di rifiuti richieste dal proponente prevede la concessione da parte del Servizio competente della deroga prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010 per alcune tipologie di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. I criteri di ammissibilità sono stabiliti dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base delle caratteristiche dei rifiuti, di un'analisi di rischio con riguardo alle emissioni della discarica, dell'idoneità del sito e prevede deroghe per specifici parametri, quali ad esempio DOC e TDS.

Considerando che la discarica in oggetto è situata in zona soggetta a vincolo di cui alla legge n. 13/98, si ritiene comunque opportuno che il proponente già in questa fase effettui un'analisi più dettagliata sui rischi ambientali legati al conferimento delle specifiche tipologie di rifiuto valutando, altresì, i parametri di concentrazione dell'eluato per i quali si richiede la deroga ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM 27/09/2010.

Distinti saluti

Il Direttore di Servizio

ing. Flavio Gabrielcig

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai  
sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)